

AUDIZIONE
CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE "ISTRUZIONE"

sulla proposta di legge:

AZZOLINA ed altri: "Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado" (877)

Roma, 26 febbraio 2019

MEMORIA depositata dallo **SNALS CONFSAL**
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via Leopoldo Serra, 5 ROMA

**LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

IL PUNTO DI VISTA DELLO SNALS CONFSAL

Lo Snals-Confsal apprezza l'iniziativa dei deputati proponenti il disegno di legge "Azzolina" (esame C. 877), segue con attenzione la discussione in VII Commissione parlamentare e intende fornire costruttivi contributi di riflessione e di analisi. Ritiene che l'annosa questione del numero degli alunni per classe non possa essere affrontata soltanto sotto il profilo dell'affollamento medio e ancora meno considerando l'esiguo (a detta di alcuni) numero di classi sovraffollate. Una classe è sovraffollata in ragione *della capienza dell'aula*. Quindi anche una classe di 22 alunni, in teoria, potrebbe essere affollata.

Il problema va affrontato e risolto, con urgenza, pur partendo dalle tabelle depositate dal Governo alla fine dello scorso mese. Le decine di migliaia di classi sovraffollate - rispetto ad un affollamento medio di 26 persone/aula - sembrano non allarmare. Sono allarmati, invece, quei milioni di alunni, di famiglie e di docenti che quotidianamente sono costretti a misurarsi con queste realtà. Non ci possiamo dimenticare di circa un milione e mezzo di alunni (circa il 20%) e di 130.000 docenti nelle oltre 55.000 classi (il 14%) con un numero di alunni superiore a 26. Con punte nell'Infanzia e nella secondaria di 2° grado. E sono cifre di tutto rispetto! Ancora maggiore rispetto per le classi che accolgono alunni con disabilità.



GLI ASPETTI NEGATIVI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L'incremento del rapporto alunni/classe (*introdotto con l'articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado-*) ha comportato una riduzione dell'organico di circa 87.000 docenti. E non solo. Ha determinato disagi dovuti al sovraffollamento delle aule e pregiudizio alla qualità dell'azione didattica e alla tutela della sicurezza.

I disagi sono strutturali e secondari. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi - e non è una buona pratica! - con possibile sfioramento del limite di alunni per classe.

O si limita il diritto all'istruzione o il diritto alla sicurezza.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone, se aumenta è a rischio l'incolumità degli alunni e del personale, anche se si trattasse di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (Regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l'innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente « ... conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS - sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda/impone l'osservanza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: *Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.* (nota 18902 del 7.11.2019 punto 2, recante: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020).

Quando gli alunni si iscrivono (nel mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti per l'anno successivo né dispongono -in massima parte- di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l'indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto. Tuttavia è questo, almeno secondo l'annuale circolare MIUR, un preciso dovere dei Dirigenti Scolastici che, però, non hanno alcuna potestà in materia:

E' compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione sul sito web ...

(nota citata n. 18902 del 7.11.2019 punto 2.1).



LE PROPOSTE DELLO SNALS CONFSAL

La riduzione degli alunni per classe, dunque, è un problema didattico e di sicurezza, strutturale (classi sovraffollate) e occasionale (divisione di alunni per classe). La nuova norma vuole e deve risolverli entrambi. Perciò lo Snals-Confsal condivide quanto previsto nel testo in discussione con le seguenti integrazioni (*in corsivo*):

Art. 1 , co. 1 punto 1- alla fine aggiungere:

... nel rispetto delle caratteristiche geo-morfologiche e delle realtà socioeconomiche dei territori e degli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe.

Perché non si parli più di “tagli lineari”.

dopo l’art. 2 , co. 1 lett. a) inserire il seguente punto a1:

a1) prevedere l’obbligo di formare le classi secondo i sotto indicati parametri e comunque nel rispetto delle norme sulla “sicurezza”, a partire dalla capienza delle aule, determinata e indicata per ogni singola aula a cura del RSPP, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici obbligatoriamente predisposti dagli Enti locali competenti.

La puntualità della norma deve favorire la chiarezza interpretativa.

art. 2 , co. 1 lett. c - inserire i corsivi:

c) prevedere l’obbligo *inderogabile* di costituire le classi iniziali e successive delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

Chiarezza interpretava in particolare per i limiti *inderogabili* per le classi *iniziali e successive* che accolgono alunni con disabilità.

Art. 2 , co. 1 lett. d) - modificare -

alla fine di ogni punto: *“non inferiore a 15”*.

Non sempre e non dappertutto per le sezioni associate, di diverso indirizzo, con un solo corso è agevole raggiungere i 20 alunni.

Lo Snals-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi.